PORTANTE DISPOSIZIONI NEL PERSONALE TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITA' PUBBLICA

Art. 3

Per la vigilanza contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, e' istituita una apposita sezione presso il laboratorio chimico della sanita' pubblica al Ministero dell'interno in conformita' alla tabella n. 2 annessa alla presente legge.

La spesa complessiva di L. 22.600 per la nuova sezione di laboratorio, di cui all'articolo precedente, gravera' sul fondo delle L. 50.000, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno, in applicazione dell'art. 16 della legge 11 luglio 1904, n. 388.

Versione in vigore dal 28 luglio 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni nel personale tecnico dell'Amministrazione della sanita' pubblica
Estremi	Legge 26 giugno 1913, n. 812
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-nel-personale-tecnico-dell-amministrazione/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it